

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Nel febbraio 1998 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 368/98⁽²⁾, dazi antidumping definitivi («dazi iniziali») del 24 % sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (RPC). Il regolamento in questione è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1086/2000 del Consiglio⁽³⁾, che ha portato i dazi al 48 % a seguito di un'inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento di base. Dopo un'inchiesta antielusioni a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio⁽⁴⁾ ha esteso il dazio del 48 % istituito sulle importazioni di glifosato originario della RPC alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, fatta eccezione per il glifosato prodotto da una società specificamente menzionata in ciascuno dei due paesi.

2. Avvio delle inchieste del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio

- (2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di glifosato originario della RPC⁽⁵⁾, il 18 novembre

2002 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

- (3) La richiesta è stata presentata dall'Associazione europea del glifosato (EGA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 90 %, della produzione comunitaria complessiva di glifosato.
- (4) La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Basandosi sugli elementi di prova contenuti nella richiesta, la Commissione ha inoltre ritenuto che il livello del dazio non bastasse a controbilanciare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping, che giustificava l'apertura d'ufficio di un riesame intermedio globale dei dazi riguardante tutti gli aspetti del procedimento. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detti riesami nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁶⁾.

3. Parti interessate dalle inchieste

- (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura delle inchieste le autorità della RPC, i produttori esportatori cinesi, i produttori, importatori e utilizzatori della Comunità annoverati nella richiesta tra le parti interessate e le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (6) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame nella RPC, che risultava sia dalla richiesta che dall'inchiesta precedente, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping. La Commissione ha inoltre inviato questionari di campionamento agli importatori noti ai suoi servizi.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

(3) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

(4) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 1.

(5) GU C 120 del 23.5.2002, pag. 3.

(6) GU C 36 del 15.2.2003, pag. 18.